

Allegato 1

"Correttivi all'Allegato della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016"

All'Allegato della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016 sono apportati i seguenti correttivi:

1) al **punto 3, lettera b) Fascia di accesso:**

- nel secondo periodo le parole "nella misura massima del 35%" vengono sostituite dalle parole "nella misura massima del 50%";

- il periodo "Lo sconto sul canone oggettivo viene stabilito dal Comune entro la percentuale massima del 35%." è sostituito dal seguente periodo "Lo sconto sul canone oggettivo viene stabilito dal Comune entro la percentuale massima del 50% ed è graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi tra 7.500,01 euro e 17.154,00 euro.";

- conseguentemente, al punto f) Regolamenti comunali, la frase "lo sconto sul canone oggettivo, che comunque non potrà superare il 35%" è sostituita dalla seguente "lo sconto sul canone oggettivo al massimo del 50%, graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi tra 7.500,01 euro e 17.154,00 euro";

2) al **punto 3, lettera b) Fascia di accesso**, è infine inserito il seguente periodo: "Qualora il canone risulti inferiore al canone massimo (nuclei con ISEE di 7.500,00 euro) che viene applicato nella fascia di protezione in base alla percentuale fissata dal regolamento comunale, il Comune può decidere nel proprio regolamento di applicare il canone massimo della fascia di protezione.";

3) al **punto 3, lettera c) Fascia di permanenza**, è infine aggiunto il seguente periodo:

"Il Comune può decidere, nel proprio regolamento, di incrementare tale canone fino ad una percentuale massima del 45%, graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi nella fascia di permanenza.";

4) al **punto 3, lettera e) Calcolo del canone oggettivo**, alla voce "**Parametri qualitativi dell'alloggio**":

- il parametro numero 1 e 2 sono unificati nel seguente parametro "1. Livello del piano (solo per piano terra e

piano rialzato) ovvero presenza di ascensore nella scala del fabbricato (escluso il piano terra e piano rialzato);";

- conseguentemente la numerazione dei parametri dal 3 al 9 diventa dal 2 all'8;

5) al **punto 3, lettera e) Calcolo del canone oggettivo**, alla voce **"Parametri qualitativi dell'alloggio"**, viene aggiunto il seguente parametro:

"9. qualità posizionale dell'alloggio, in quanto trattasi di abitazione ben servita dai trasporti pubblici, comoda ai servizi alla persona, ecc.";

6) al **punto 3, lettera e) Calcolo del canone oggettivo**, alla voce **"Parametri qualitativi dell'alloggio"**, il periodo finale:

"La presenza dei parametri consente di collocare l'alloggio in una delle seguenti fasce:

- bassa (fino a 3 parametri);
- media (da 4 a 6 parametri);
- alta (maggiore di 6)."

è sostituito dal seguente periodo:

"La presenza dei parametri consente di collocare l'alloggio in una delle seguenti fasce:

- bassa (fino a 2 parametri);
- media (da 3 a 5 parametri);
- alta (maggiore di 5)."

7) al **punto 3), lettera e) Calcolo del canone oggettivo**, alla voce **"Suddivisione del territorio comunale in zone di urbanizzazione"** il periodo:

"Il territorio viene suddiviso in due ambiti:

- 1) perimetro del territorio urbanizzato;
- 2) zone rurali e frazioni."

è sostituita dal seguente periodo:

"Il territorio viene suddiviso in due ambiti:

- 1) zona urbana;
- 2) zona periurbana o frazionale."

Conseguentemente nella Tabella 1:

- le parole "Perimetro del territorio urbanizzato" sono sostituite dalle parole "Zona urbana";

- le parole "Zone rurali e frazioni" sono sostituite dalle parole "Zona periurbana o frazionale";

8) al **punto 3, lettera e) Calcolo del canone oggettivo**, i valori delle superfici, Euro/mq, della seguente **Tabella 1**:

	Perimetro del territorio urbanizzato			Zone rurali e frazioni		
	fascia bassa	fascia media	fascia alta	fascia bassa	fascia media	fascia alta
Fino a 10mila residenti	32-40	38-46	40-48	23-31	29-37	31-39
Oltre 10mila e Comuni ATA	36-44	42-50	44-52	27-35	33-41	35-43
Capoluoghi di provincia	40-48	46-54	48-56	31-39	37-45	39-47

sono sostituiti dai seguenti valori:

	Zone urbana			Zone periurbana o frazionale		
	fascia bassa	fascia media	fascia alta	fascia bassa	fascia media	fascia alta
Fino a 10mila residenti	30-48	36-56	40-58	22-37	29-45	31-47
Oltre 10mila e Comuni ATA	34-52	40-60	44-62	26-41	33-49	35-51
Capoluoghi di provincia	36-56	44-64	48-66	30-45	37-53	39-55

- nel medesimo punto, infine è aggiunto il seguente periodo:

"I valori delle superfici in Euro/mq degli alloggi, di cui alla precedente Tabella 1, sono aggiornati dalla Regione con cadenza triennale.";

9) al **punto 3, la lettera g) Decorrenza e aggiornamento del canone** è sostituita nel seguente modo:

"g) Decorrenza e aggiornamento del canone

Il nuovo canone decorre dal 1° ottobre 2017 ed è aggiornato al 1° ottobre di ogni successivo anno in base all'ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE."

Conseguentemente alla lettera h) variazioni del canone:

- al punto 1, le parole "con decorrenza al 1° luglio" sono sostituite dalle parole "con decorrenza al 1° ottobre";
- al punto 2, primo periodo, le parole "fino al 30 giugno" sono sostituite dalle parole "fino al 30 settembre.";

10) al **punto 4 "Monitoraggio"**:

- le parole "Entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle parole "Entro il 30 giugno 2018";
- le parole "Entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2018";

11) al **punto 3, lettera a) Fascia di protezione** nel periodo "In altre parole la DAL n. 15 del 2015 richiede che il canone minimo sia corrisposto tutte le volte in cui l'applicazione del metodo di calcolo nella fascia di protezione determini un canone inferiore allo stesso." sono cassate le parole "nella fascia di protezione";

12) ai punti 1 e 2 dell'Allegato (relativi al reddito del nucleo avente diritto e ai nuovi limiti di reddito e decadenza dall'assegnazione) le parole "esecutività della presente deliberazione" e "esecutività del presente atto" sono sostituite dalle parole "esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016".